



# Ratifica ed esecuzione Accordi settore trasporto aereo

## AC 2714

Nota di verifica n. 493  
28 febbraio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2714
Titolo:	Ratifica ed esecuzione Accordi settore trasporto aereo
Relatore per la Commissione di merito:	Carrozza
Gruppo:	PD
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Commissione competente :	III Affari esteri

## Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica dei seguenti accordi:

a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro;

b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova;

c) Accordo sui trasporti aerei fra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, e Accordo addizionale fra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica. L'art. 3 del disegno di legge di ratifica reca una clausola di neutralità per la finanza pubblica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

## Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p><b>Accordo euromediterraneo tra UE e Israele nel settore del trasporto aereo:</b> l'Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra UE e Israele, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2003, è volto ad aprire, gradualmente e su base reciproca, il mercato del trasporto aereo. Tra le disposizioni dell'Accordo si prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il riconoscimento reciproco delle determinazioni in materia di idoneità dei vettori aerei da parte delle autorità competenti (articolo 3-bis);</li> </ul>	<p>La <a href="#">relazione tecnica</a> afferma che dall'Accordo non derivano oneri finanziari a carico degli Stati membri. Gli unici oneri, meramente eventuali, discendenti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato misto previsto dall'articolo 22. In relazione a tali spese, la RT precisa che i delegati italiani che partecipano alle riunioni del predetto Comitato provengono dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso</p>

- la reciproca esenzione doganale e fiscale relativamente, tra l'altro, al carburante, alle provviste di bordo, ai pezzi di ricambio, ai lubrificanti, alle stampe e alle apparecchiature di sicurezza che si trovano a bordo e che sono necessari per l'operatività dei servizi svolti dai vettori. Le disposizioni dell'Accordo non incidono nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto ad eccezione di quello per l'importazione dei beni. L'accordo altresì lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro UE e Israele per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul capitale (articolo 9);
- la fornitura, su richiesta, di statistiche da parte delle rispettive autorità aeronautiche (articolo 12);
- la cooperazione nel settore dell'aviazione, sotto la supervisione del Comitato misto (articolo 13);
- la cooperazione nell'ambito della protezione della sicurezza aerea e nella gestione del traffico aereo (articoli 14 e 15);
- l'istituzione di un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta attuazione dell'Accordo. Il Comitato si riunisce ogni volta che sia necessario e almeno una volta l'anno. Ciascuna parte può richiedere la convocazione di una riunione (articolo 22);
- la previsione che ciascuna parte possa chiedere che il Consiglio di associazione, istituito ai sensi dell'Accordo di associazione, esamini controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, non risolte in sede di Comitato misto. In caso che la controversia non sia comunque risolvibile, su richiesta di una Parte contraente la stessa può essere sottoposta a uno specifico Collegio arbitrale (articolo 23).

l'Unione europea a Bruxelles.

La RT precisa altresì che:

1) l'ENAC provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare al Comitato in qualità di rappresentanti italiani, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

2) non si configurano spese di missione per la partecipazione di esperti della Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni che si tengono a Bruxelles.

Per quanto concerne il ricorso al collegio arbitrale, previsto dall'articolo 23 dell'Accordo, si rileva come esso sia estremamente improbabile, non esistendo precedenti nell'ambito della tipologia di accordi in questione. Tale collegio costituisce, pertanto, un'ipotesi meramente eventuale e, qualora si configurasse, i relativi oneri graveranno sul bilancio dell'Unione europea.

Per quanto concerne le altre attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, esse non prevedono richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Pertanto, la RT ribadisce che dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Accordo tra UE e la Repubblica moldava sullo spazio aereo comune:** l'Accordo sullo spazio aereo comune tra UE e Repubblica moldava, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012, mira ad istituire uno Spazio aereo liberalizzato. Tra le disposizioni dell'Accordo si prevedono:

- il riconoscimento reciproco delle determinazioni in materia di idoneità dei vettori aerei da parte delle autorità competenti (articolo 4);
- la reciproca esenzione doganale e fiscale relativamente, tra l'altro, al carburante, alle provviste di bordo, ai pezzi di ricambio, alle

La relazione tecnica afferma che dalla formulazione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldava non derivano oneri finanziari a carico degli Stati membri.

Gli unici oneri, meramente eventuali, discendenti dall'applicazione dell'Accordo riguardano le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni del Comitato misto previsto dall'articolo 22. In relazione a tali spese, la RT precisa che i delegati italiani che partecipano alle riunioni del predetto Comitato provengono dall'ENAC e

stampe, alle apparecchiature di sicurezza e ai lubrificanti che si trovano a bordo. Le disposizioni dell'Accordo non incidono nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto ad eccezione di quello per l'importazione dei beni. L'accordo altresì lascia impregiudicate le disposizioni delle convenzioni in vigore tra uno Stato membro UE e la Repubblica moldava per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul capitale (articolo 10);

- lo scambio tra le Parti di statistiche richieste dalla normativa e, su richiesta, di altre informazioni statistiche disponibili, per esaminare l'andamento dei servizi aerei. (articolo 13);
- la cooperazione nell'ambito della sicurezza aerea e nella gestione del traffico aereo (articoli 14-16);
- l'istituzione di un Comitato misto, responsabile dell'amministrazione e della corretta attuazione dell'Accordo. Il Comitato si riunisce qualora necessario. Ciascuna parte può richiedere la convocazione di una riunione (articolo 22);
- la previsione che ciascuna parte possa sottoporre a uno specifico Collegio arbitrale controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, non risolte in sede di Comitato misto (articolo 23).

dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a Bruxelles.

La RT precisa altresì che:

1) l'ENAC provvede a finanziare in proprio le missioni all'estero dei funzionari delegati a partecipare al Comitato in qualità di rappresentanti italiani, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

2) non si configurano spese di missione per la partecipazione di esperti della Rappresentanza d'Italia presso l'Unione europea alle riunioni che si tengono a Bruxelles.

Per quanto concerne il ricorso al collegio arbitrale previsto dall'articolo 23 dell'Accordo, si rileva come esso sia estremamente improbabile, non esistendo precedenti nell'ambito della tipologia di accordi in questione. Tale collegio costituisce pertanto un'ipotesi meramente eventuale e, qualora si configurasse, i relativi oneri graveranno sul bilancio dell'Unione europea.

La RT afferma infine che, per quanto concerne le altre attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, esse non prevedono richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Dal presente provvedimento, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Accordo sui trasporti aerei tra UE, da un lato, USA d'altro lato, Islanda, d'altro lato e Norvegia, d'altro lato e Accordo addizionale tra UE, da un lato, Islanda, d'altro lato e Norvegia, d'altro lato, sull'Applicazione del predetto Accordo sui trasporti aerei:** l'Accordo è volto ad estendere a Islanda e Norvegia l'applicazione delle disposizioni contenute nell'Accordo sui trasporti aerei tra l'UE ed i suoi Stati membri, da un lato, e gli USA, come modificato dal Protocollo addizionale. Si ricorda che le disposizioni dell'Accordo prevedono, tra l'altro:

- disposizioni in materia di diritti di traffico (articolo 3);
- disposizioni in materia di autorizzazioni e dei controlli (articoli 4-8);
- disposizioni in materia di sicurezza e protezione dell'aviazione civile dalle interferenze illecite (articolo 9);
- la reciproca esenzione doganale e fiscale relativamente al carburante, alle provviste di bordo, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo e che sono necessari per l'operatività dei servizi svolti dai vettori (articolo 11);

La **relazione tecnica** specifica che Norvegia e Islanda hanno aderito, in qualità di terza e quarta Parte, a un accordo preesistente concluso tra l'Unione europea e gli USA. Non viene quindi istituito un Comitato congiunto ad hoc per questa singola intesa, ma si continua a seguire il calendario delle riunioni biennali già previsto per il Comitato misto tra Unione europea e USA.

La RT afferma altresì che, per quanto concerne gli oneri derivanti dal ricorso al collegio arbitrale, si rileva come anch'essi abbiano natura meramente eventuale e che, qualora si configurino, graveranno sul bilancio dell'Unione europea.

Per quanto concerne le altre attività poste in essere in attuazione dell'Accordo, la RT precisa che esse non prevedono richieste di contributi addizionali né di cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri. Dal presente provvedimento, dunque, che si limita ad estendere a Norvegia e Islanda un Accordo e un Protocollo di modifica già firmati, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le attività poste in essere in attuazione dell'Accordo rientrano pertanto

<ul style="list-style-type: none"> <li>• impegni per la protezione dell'ambiente (articolo 15);</li> <li>• gestione dell'Accordo tramite l'istituzione di un apposito Comitato misto. L'organismo si riunisce almeno una volta all'anno, con la possibilità – per ciascuna delle Parti – di chiedere ulteriori riunioni per risolvere problemi di interpretazione o di applicazione dell'Accordo (articolo 18);</li> <li>• la previsione che ciascuna parte possa sottoporre a uno specifico Collegio arbitrale controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo, non risolte in sede di Comitato misto (articolo 19).</li> </ul>	<p>nella clausola di neutralità finanziaria e non prevedono richieste di contributi addizionali o di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</b>	<b>Elementi forniti dalla relazione tecnica</b>
<p><b>Articolo 3:</b> viene disposto che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.</p>

**In merito ai profili di quantificazione**, con riferimento alle esenzioni doganali (articolo 9 dell'Accordo tra UE e Israele, articolo 10 dell'Accordo tra UE e Repubblica moldava e articolo 11 dell'Accordo tra UE e USA, cui aderiscono anche Islanda e Norvegia), si evidenzia che l'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, già ratificata dall'Italia, prevede analoghe esenzioni e che Israele, Repubblica moldava, Norvegia e Islanda risultano tra i firmatari di tale Convenzione. Appare peraltro opportuna una conferma che le esenzioni previste dagli Accordi in esame non determinino apprezzabili effetti di gettito.

Per quanto riguarda la partecipazione dell'Italia ai Comitati misti (Accordo tra UE e Israele e Accordo tra UE e Repubblica moldava), si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale l'ENAC, soggetto incaricato di rappresentare l'Italia in dette sedi, provvederà a tali adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Trattandosi peraltro di impegni internazionali, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la disponibilità, nel bilancio dell'ENAC, delle relative risorse. Infine, si evidenzia l'opportunità di acquisire elementi volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalle attività di "cooperazione" previste dagli Accordi.